



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

ORDINANZA N. 10 DEL 20.4.2018

Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PDH (c.d. favismo);

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali, etc.....) nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocimento per la salute degli stessi;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare.

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti ad evitare la coltivazione di fave, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Visto la nota della ASL RM/4, servizio S.I.A.N. in data 24 febbraio 2017, prot. 10726;

Vista la DGR Lazio n. 597/00;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto l'art. 2 della Legge regionale n. 52 del 06.06.1980;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivare fave:

a) all'interno del centro abitato, nonché entro 300 mt. in linea d'aria dall'ultima casa dell'aggregato urbano;

b) entro 300 mt in linea d'aria dalle strutture utilizzate dal pubblico ossia: strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici pubblici compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

ORDINA INOLTRE

La segnalazione della coltivazione di fave nelle zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **COLTIVAZIONE DI FAVE**”.

I gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti alla apposizione di cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE**”.

Che l'esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga mediante confezionamento in contenitori chiusi, nonché all'interno dei luoghi appresso specificati: ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto.

E' fatto obbligo comunque per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche che private, ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: **IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE**”.

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza.

L'inadempienza di quanto prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p.

La Polizia Municipale e la ASL RM/F con il personale tecnico del servizio S.I.A.N provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza.

Trevignano Romano li 20.4.2018

IL SINDACO
(Dott.ssa Claudia Mariucchi)

